

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 aprile 2015.

Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta denominata «Santa Maria di Castellabate».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza unificata il 14 luglio 2005 fra il governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 ottobre 2009 di istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» e di contestuale affidamento della gestione all'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2009 recante la disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate»;

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», adottata in data 18 giugno 2010 con delibera n. 21 dal Consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, successivamente inte-

grata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dalla preposta segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, definitivamente adottata con delibera del Consiglio direttivo n. 14 del 15 giugno 2011 e inoltrata con nota prot. 9393 del 16 giugno 2011;

Visto il decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale la segreteria tecnica per tutela del mare e la navigazione sostenibile è stata soppressa e le relative funzioni sono state trasferite alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

Visti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 64 del 5 marzo 2013, n. 266 del 9 ottobre 2013 e n. 350 del 27 novembre 2013, con i quali è stata costituita e integrata la Commissione di riserva dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» nella composizione stabilita dal citato art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244;

Visto il parere obbligatorio e non vincolante espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 17 aprile 2014 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate»;

Vista la delibera n. 11 del 12 agosto 2014 del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni con la quale si approva e si trasmette lo schema di Regolamento, integrato e modificato secondo le indicazioni del Ministero dell'ambiente e della Commissione di riserva;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 48 del 17 settembre 2014, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 16 aprile 2013;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;


Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», formulato e adottato dall'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in qualità di ente gestore;

Decreta:

È approvato il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», allegato al presente decreto per formarne parte integrante.

Roma, 9 aprile 2015

Il Ministro: GALLETTI



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA
"SANTA MARIA DI CASTELLABATE"**

(ex articolo 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)


**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto


1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Santa Maria di Castellabate", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento di disciplina approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009.
2. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.M. 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), costituiscono parte integrante delle misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e la Zona di Protezione Speciale (ZPS) SIC/ZPS IT8050036 "Parco marino di Santa Maria di Castellabate" e per il SIC IT8050017 "Isola di Licosa" e le designande ZSC, per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate in cui è consentito l'ancoraggio;
 - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e/o vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - d) «attività didattica e di divulgazione naturalistica», le attività svolte da enti, istituzioni o associazioni, a terra e a mare, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate alla conoscenza dell'ambiente marino e costiero;
 - e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari e guanti (snorkeling) e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
 - f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, anche detti campi boe;
 - g) «centri di immersione», le società, le imprese, le associazioni o i circoli sportivi che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
 - h) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;
 - i) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 metri



- ed inferiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- j) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
 - k) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
 - l) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - m) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni per l'area marina protetta;
 - n) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
 - o) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - p) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - q) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
 - r) «noleggio di unità navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - s) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero ad un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavittello;
 - t) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;
 - u) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
 - v) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
 - w) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo;
 - y) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina protetta;
 - z) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
 - aa) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori;



- bb) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- cc) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;
- dd) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, a terra e a mare, da imprese o associazioni, condotte da guide turistiche o altri operatori specializzati, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- ee) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- ff) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3 - Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Santa Maria di Castellabate" e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 4 - Gestione dell'Area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta "Santa Maria di Castellabate" è affidata all'Ente Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2009.
2. L'ente gestore per lo svolgimento delle attività di gestione si attiene a quanto disciplinato dall'apposita convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:
 - a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
 - b. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 4, del D. M. 17 ottobre 2007, all'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è affidata altresì la gestione dei SIC e della ZPS nonché delle designande ZSC ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.
6. L'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC:




- a. contribuisce all'attività di *reporting* di competenza regionale ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat;
- b. effettua, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE, ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciute a priorità di conservazione dalla stessa Direttiva.

Art. 5 - Responsabile dell'Area marina protetta

1. Il Responsabile dell'area marina protetta è il Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ente gestore dell'area marina protetta individuato ai sensi dell'articolo 7 del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009.
2. Al responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
 - a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;
 - b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
 - c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;
 - d. attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
 - e. promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
 - f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
 - g. titolarità del rilascio di autorizzazioni, permessi e concessioni di competenza dell'ente gestore;
 - h. qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
3. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli secondo le indicazioni e le direttive impartite dall'ente gestore.
4. Il Responsabile dell'area marina protetta può avvalersi, per le funzioni tecnico operative relative alla gestione dell'area marina protetta, di un'unità di supporto (coordinatore) che opera secondo le sue indicazioni e direttive, fermo restando che le attribuzioni assegnate a detta unità non possono in alcun modo rivestire carattere sostitutivo delle prerogative di cui il Responsabile dell'area marina protetta è formalmente investito.

Art. 6 - Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:
 - a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
 - b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
 - c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
 - d. il programma annuale relativo alle spese di gestione.
2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della



richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Per esigenze istruttorie tale termine può essere interrotto per una sola volta e in tal caso il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore.

3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti.
4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di comunicazione tra le Amministrazioni pubbliche e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolve dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 7 - Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento di disciplina approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009.
2. Nel tratto di mare antistante la costa ovest dell'isola di Licosia è individuata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di disciplina del 28 luglio 2009, una sottozona speciale (Bs), al fine di tutelare le bioconcrezioni formate dal vermetide *Dendropoma petraeum*, riportata, a titolo indicativo, nell'elaborazione grafica allegata al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante, delimitata dalla congiungente i seguenti punti coordinate in WGS 84):

	Latitudine				Longitudine			
	°	'	"		°	'	"	
X1	40°	15'	13"	N	14°	54'	07"	E
X2	40°	15'	13"	N	14°	53'	92"	E
X3	40°	15'	06"	N	14°	53'	90"	E
X4	40°	14'	97"	N	14°	53'	92"	E
X5	40°	14'	97"	N	14°	54'	00"	E

Art. 8 - Disciplina delle concessioni demaniali

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta "Santa Maria di Castellabate", anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui ai commi precedenti.



- a) nella zona A e nella sottozona Bs non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
- b) nella zona B e nella sottozona B i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta;
- c) nella zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta.

Art. 9 – Disciplina degli ammassi di foglie di *Posidonia oceanica*

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di *Posidonia oceanica* accumulati sulle spiagge (*banquettes*) sono trattati secondo le seguenti modalità:
 - a) nelle zone A e B, nella sottozona B e nella sottozona Bs non è consentita la loro movimentazione e/o rimozione, al fine di favorire la naturale funzione antierosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie, e di salvaguardare l'integrità degli habitat marini e costieri;
 - b) nella zona C, laddove si verificano oggettive condizioni di incompatibilità fra ammassi di foglie di *Posidonia oceanica* e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), l'autorizzazione alla loro movimentazione in zone di accumulo temporaneo oppure la loro rimozione definitiva e il loro trattamento come rifiuti, è rilasciata previa acquisizione del parere positivo dell'ente gestore e con le modalità da esso individuate, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 – Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari devono essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico ed essere muniti di sistemi di sgrassamento e di disoleazione, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.

Art. 11 - Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta, oltre alle attività di soccorso e sorveglianza, sono consentite le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Art.12 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica


1. Nell'area marina protetta è consentita la ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b. parametri analizzati;
 - c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;



- d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
 4. Le attività tecnico-scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino-costiero.
 5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.
 6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
 7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di Porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturiti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
 8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati nei modi di legge a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione.
 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.

Art. 13 - Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e/o vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e/o la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.




7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.

Art. 14- Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nella zona A e nella sottozona Bs non è consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C e nella sottozona B la balneazione è consentita liberamente, nel rispetto delle ordinanze della competente autorità marittima.

Art. 15 - Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee notturne.
2. Nella zona A, nella sottozona B e nella sottozona Bs non sono consentite le immersioni subacquee individuali o di gruppo.
3. Nella zona B le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite, ai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a. nei siti, segnalati con appositi gavitelli di ormeggio, secondo gli orari determinati dall'ente gestore;
 - b. in caso di immersioni individuali o di gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello;
 - c. in un numero di subacquei non superiore a 8;
 - d. l'immersione in ciascun sito deve svolgersi entro il raggio di 150 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
4. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo.
5. Le immersioni subacquee nelle zone B e C devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta:
 - a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b. non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore.
 - d. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - e. è fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e/o attrezzi da pesca abbandonati;
 - f. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
6. L'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee autorizzate dall'ente gestore è consentito, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione, comunque non superiore alle 2 ore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
7. La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600




metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.


8. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di Riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare:
 - a. il numero massimo di immersioni al giorno per ciascun sito e in totale;
 - b. i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
 - c. il numero e posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio;
 - d. gli eventuali punti attrezzati idonei all'ormeggio;
 - e. gli incentivi per la stagionalizzazione delle attività subacquee;
 - f. i requisiti preferenziali di eco-compatibilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee in zona B, sono equiparati ai residenti coloro che attestino di risiedere per almeno 6 pernottamenti consecutivi in una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C di cui ai precedenti commi, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
 - a. indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
 - b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità, gradualità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate, documentata con autocertificazione;
 - c. utilizzo di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, minieolico).
13. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

Art. 16 - Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nella zona A e nella sottozona Bs non sono consentite le visite guidate subacquee.
2. Nella sottozona B sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
 - b. con partenza dall'unità navale di appoggio;
 - c. in un numero di subacquei non superiore a 4 con autorespiratore ed a 6 senza autorespiratore per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e rispettivamente di 8 e 12 subacquei per ciascuna immersione;



- d. in ogni punto di immersione è consentito un massimo giornaliero di 2 immersioni dalle ore 6:00 alle ore 13:00 ed un massimo di 2 immersioni dalle ore 13:00 alle 20:00.
 - e. non sono consentite le attività di didattica subacquea e le visite guidate subacquee notturne.
3. Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - a. con partenza dall'unità navale di appoggio o da terra;
 - b. in un numero di subacquei non superiore a 8, per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 16 subacquei per ciascuna immersione.
 - c. le visite guidate subacquee notturne e le attività di didattica subacquea.
 4. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 15, comma 5.
 5. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
 6. La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
 7. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
 8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
 9. L'ormeggio delle unità di appoggio dei centri d'immersione autorizzati dall'ente gestore è consentito, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
 10. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi marini.
 11. Il conduttore dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'ente gestore, gli stremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro deve essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri sono utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.
 12. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare:
 - a. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
 - b. i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
 - c. il numero e posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio;
 - d. gli eventuali punti attrezzati idonei all'ormeggio;
 - e. gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee;
 - f. i requisiti preferenziali di eco-compatibilità per il rilascio dell'autorizzazione.




13. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente ai centri di immersione aventi sede legale nel Comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 luglio 2009, fino al raggiungimento dell'80% del numero di immersioni totali autorizzabili di cui al precedente comma e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli subacquei;
 - b. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
 - c. assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - d. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.
15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta secondo modalità, gradualità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità di cui all'articolo 15, comma 12.
16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

Art. 17 - Disciplina dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica

1. Nella zona A e nella sottozona Bs le attività didattiche e la divulgazione naturalistica non sono consentite.
2. Nella sottozona B è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'attività didattica di *snorkeling* guidato, lungo itinerari appositamente approntati, svolta da soggetti autorizzati e in possesso di grado minimo "Dive master", titolo equipollente o di istruttore di apnea, debitamente riconosciuti.
3. Nelle zone B e C le attività didattiche e di divulgazione naturalistica sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore, con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b).
4. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica possono effettuare attività subacquea ai fini dello svolgimento dell'attività formativa.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta i soggetti richiedenti devono:
 - a. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo eventualmente in possesso dei singoli soggetti;
 - b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.

Art. 18 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, nonché la pratica dello sci nautico o di sport acquatici similari.
2. Nella zona A e nella sottozona Bs non è consentita la navigazione.
3. Nella sottozona B e nelle zone B e C è consentita la navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.




4. Nella zona B e nella sottozona B è consentita la navigazione a motore a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante, alle seguenti unità:
- a. natanti e imbarcazioni, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - I. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - II. casse per la raccolta dei liquami di scolo, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate, documentate con autocertificazione;
 - b. navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, al solo fine di raggiungere i siti di ormeggio opportunamente attrezzati ed individuati dall'ente gestore.
5. Nella zona C è consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
6. E' consentita la navigazione a motore, a velocità non superiore ai dieci nodi, nel solo corridoio di attraversamento della zona B e C, delimitato dai seguenti punti (coordinate in WGS 84):

Punto	Latitudine				Longitudine			
	°	'	"	N/S	°	'	"	E/O
1	40°	16'	14"	N	14°	52'	83"	E
2	40°	13'	12"	N	14°	52'	83"	E
3	40°	16'	14"	N	14°	53'	16"	E
4	40°	13'	12"	N	14°	53'	16"	E

7. L'ente gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2009, può individuare, con successivo provvedimento, un corridoio di accesso al cantiere navale esistente in zona Punta dell'Inferno, ove consentire la navigazione a motore, a velocità non superiore a dieci nodi, alle unità navali in transito.
8. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
10. L'ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.


Art. 19 - Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella zona A, nella sottozona B e nella sottozona Bs non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto.
2. Nella sottozona B è consentito esclusivamente l'ormeggio delle unità dei centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare le attività di visite guidate subacquee e di trasporto passeggeri e visite guidate, agli appositi gavitelli contrassegnati per la propria categoria, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
3. Nelle zone B e C è consentito, compatibilmente con le esigenze di tutela, l'ormeggio delle unità navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attività di immersioni subacquee, pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti



allo scopo.

4. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle attività di pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate.
5. Nella zona B l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dal medesimo ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, ai natanti e alle imbarcazioni in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b. casse per la raccolta dei liquami di scolo, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate, documentata con autocertificazione.
6. Nella zona B, in applicazione dei criteri sottesi al "Protocollo tecnico per la nautica sostenibile" l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dal medesimo ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, anche alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
7. Nella zona C l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
8. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
 - a. non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
 - b. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione, la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca ricreativa e la pesca professionale;
 - c. la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre da parte di altra unità navale e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa;
 - d. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;
 - e. in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);
 - f. è vietata qualsiasi attività che possa recare turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
9. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
10. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
 - a. alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 - b. al possesso dei requisiti dell'unità navale di cui al precedente comma 5;
 - c. alla durata della sosta.
12. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio sono stabiliti secondo le modalità di cui al successivo articolo 33.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta secondo modalità, gradualità e




parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta, nonché i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 12.

Art. 20 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nella zona A, nella sottozona B e nella sottozona Bs l'ancoraggio non è consentito.
2. Nelle zone B e C l'ancoraggio non è consentito:
 - a. nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* o fondali a coralligeno, individuate e pubblicizzate dall'ente gestore;
 - b. all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio.
3. Nei restanti tratti di mare delle zone B e C, l'ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni.
4. Nell'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio delle navi da diporto.
5. Ai fini dell'individuazione delle aree in cui consentire l'ancoraggio l'ente gestore effettua una opportuna istruttoria, di concerto con la competente Capitaneria di Porto.
6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di *Posidonia oceanica* e coralligeno, ed adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attività di ancoraggio.

Art. 21 - Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nella zona A e nella sottozona Bs non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.
2. Nelle zone B e C e nella sottozona B la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e al fine di determinare la capacità di carico dell'area, l'ente gestore effettua periodicamente un monitoraggio dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina dell'attività, in particolare stabilendo:
 - a. il numero massimo di unità adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate;
 - b. i corridoi di atterraggio, i pontili e i gavitelli idonei all'attività, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
4. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unità navali residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, fino al raggiungimento dell'80% del numero massimo di unità autorizzabili di cui al precedente comma e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente



indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.


7. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
8. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33, commisurato:
 - a. alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 - b. al possesso di requisiti dell'unità navale di cui all'articolo 15, comma 12;
 - c. alla durata del permesso.
10. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

Art. 22 - Disciplina del trasporto marittimo di linea

1. Nelle zone A e B, nella sottozona B e nella sottozona B non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio.
2. Nella zona C la navigazione dei mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, a velocità non superiore a 15 nodi, esclusivamente con la rotta più breve in entrata e in uscita dal porto di S. Marco di Castellabate.
3. Nelle zone B e C è consentita la navigazione dei mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio, a velocità non superiore ai dieci nodi, nel corridoio definito e delimitato dall'articolo 5, comma 3, del Regolamento di disciplina delle attività consentite.
4. L'ente gestore definisce con successivo provvedimento, sentite le compagnie di navigazione e gli armatori, le rotte di circumnavigazione e avvicinamento ai punti di approdo, anche individuando idonei corridoi di atterraggio.
5. Durante lo stazionamento all'interno dei porti o degli approdi i mezzi di linea e di servizio devono provvedere allo spegnimento dei motori e procedere comunque a moto lento, nei limiti di sicura manovrabilità consentiti dall'unità navale.
6. È fatto divieto di scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
7. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

Art. 23 - Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto


1. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell'area




- marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 18.
2. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e al fine di determinare la capacità di carico dell'area, l'ente gestore effettua un monitoraggio dell'attività di noleggio e locazione nell'area marina protetta e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina dell'attività, in particolare stabilendo il numero massimo di unità adibite al noleggio e locazione.
 3. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto sono rilasciate ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, fino al raggiungimento dell'80% del numero massimo di unità autorizzabili di cui al precedente comma e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea dotate dei requisiti di cui al successivo comma 4, nonché, in ulteriore subordine, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari delle unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti:
 - a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entro bordo conformi alla direttiva);
 - b. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
 - a. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;
 - b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33.
 6. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
 7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
 - a. fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
 - b. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
 - c. acquisire dagli utenti dei servizi di locazione la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del Regolamento di disciplina dell'area marina protetta e del presente Regolamento.

Art. 24 - Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciuolo e con fonti luminose, salvo quanto previsto al comma 4, lettera j) e al successivo articolo 25, comma 3.
2. Nella zona A, nella sottozona B e nella sottozona Bs non è consentita qualunque attività di pesca professionale.
3. Nella zona B è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente la piccola pesca



- artigianale, riservata ai pescatori residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta ed alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel medesimo comune, con i seguenti attrezzi tradizionali locali, utilizzati in alternativa fra loro:
- a. reti da posta fisse, di lunghezza massima di 2.000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, segnalate come previsto dalla normativa vigente;
 - b. palangari fissi a non più di 700 ami;
 - c. lenze, a mano e a canna, con un numero massimo di 3 attrezzi di cattura a persona;
 - d. lenza trainata da unità navale, con un massimo di una lenza a persona e non più di due lenze per unità navale;
 - e. lenza per cefalopodi (polpara, totanara o seppiolaro) da unità navali con non più di 2 attrezzi di cattura per persona e non più di 6 per unità, senza l'ausilio di fonti luminose.
4. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta ed alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel medesimo comune, con i seguenti attrezzi tradizionali locali, utilizzati in alternativa fra loro:
- a. reti da posta fisse, di lunghezza massima di 2000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, segnalate come previsto dalla normativa vigente;
 - b. per la sola pesca alla triglia di scoglio, esclusi i periodi di riproduzione indicati dall'ente gestore con successivo provvedimento, rete da posta, di lunghezza massima di 1000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 25 millimetri, segnalata come previsto dalla normativa vigente;
 - c. ferrettara, di lunghezza massima di 1.000 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 700 metri, con apertura di maglia non inferiore a 100 millimetri, non finalizzata al prelievo di pesci spada e tonni;
 - d. palangari, fissi e derivanti, a non più di 700 ami;
 - e. nasse in numero non superiore a 50, segnalate come previsto dalla normativa vigente;
 - f. lenze, lenza a mano e a canna, in numero massimo di 3 attrezzi di cattura a persona;
 - g. lenza trainata da unità navale, con un massimo di una lenza per persona, e non più di 2 per unità navale;
 - h. lenza per cefalopodi (polpara, totanara o seppiolaro), da unità navale, con non più di 2 attrezzi di cattura per persona e non più di 6 per unità navale, con esclusione dell'ausilio di fonti luminose;
5. L'ente gestore può rilasciare, per tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento una speciale autorizzazione annuale ad un pescatore tradizionalmente operante nell'area per l'utilizzo, per la pesca diurna di pelagici, di una piccola rete a circuizione, senza l'uso di fonti luminose, di lunghezza massima di 500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 25 millimetri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 1000 metri, comunque oltre la batimetrica dei 50 metri, ed esternamente al perimetro del SIC IT8050036.
6. Il numero massimo delle imprese di pesca autorizzate ad esercitare la piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, ivi comprese le cooperative, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono quelle le cui unità navali risultano iscritte nel registro delle navi minori e galleggianti dell'Ufficio Locale marittimo di Castellammare alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009.
7. Al fine di agevolare il ricambio tra gli operatori addetti alla pesca professionale, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti al precedente comma, l'ente gestore può autorizzare all'esercizio della piccola pesca professionale altri soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.



8. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre le reti devono essere calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo.
9. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:
 - a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
 - b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
 - c. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
 - d. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:
 - i. Cernia (*Epinephelus spp.*);
 - ii. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
 - iii. Corvina (*Sciaena umbra*);
 - iv. Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
 - v. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);
 - vi. Astice (*Homarus gammarus*);
 - vii. Cicala (*Scyllarus arctus*);
 - viii. Magnosa (*Scyllarides latus*);
 - ix. Cheppia (*Alosa fallax*).
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'ente gestore entro il 31 marzo di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
11. Ogni variazione della struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata all'ente gestore entro il termine di giorni quindici pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 25 - Disciplina dell'attività di pescaturismo


1. Nella zona A, nella sottozona B e nella sottozona Bs non è consentita l'attività di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo.
3. In zona C, per l'attività di pescaturismo è consentito l'utilizzo della tradizionale lampara a gas, esclusivamente su natanti a remi, previa autorizzazione dell'ente gestore, per un numero limitato di natanti stabilito annualmente dall'ente gestore medesimo con successivo provvedimento.
4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

Art. 26 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'area marina protetta la pesca subacquea in apnea non è consentita.
2. Nella zona A, nella sottozona B e nella sottozona Bs, nonché nei corridoi di accesso e di transito, non è consentita l'attività di pesca sportiva.



3. Nella zona B l'attività di pesca sportiva è consentita previa autorizzazione dell'ente gestore, ai residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.
4. Nella zona C l'attività di pesca sportiva è consentita, ai residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta e, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai soggetti non residenti nel comune medesimo.
5. Nelle zone B e C l'attività di pesca sportiva è consentita con le seguenti modalità:
 - a. da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne con o senza mulinello, o bolentino, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 10 mm;
 - b. da unità navale, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne, correntine o bolentino, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm;
 - c. con lenze per cefalopodi, da unità navale, con non più di 1 attrezzo di cattura per persona e non più di 3 per unità navale, senza ausilio di fonti luminose;
 - d. con lenza da traina di superficie, da unità navale, con massimo di 2 canne o lenze a persona, a non più di 2 ami per canna o lenza, e non più di 3 per unità navale;
 - e. non è consentita la pesca con *vertical jigging* o tecniche di pesca similari;
 - f. non è consentito l'utilizzo di esche vive, ad eccezione del bigattino, e di esche alloctone e non mediterranee e le procedure di pasturazione.
6. Nella zona C è consentita ai soli residenti, previa autorizzazione dell'ente gestore e per un numero massimo di 50 autorizzazioni annuali e nominali, la pesca con lenza da traina di fondo, da unità navale, esclusivamente con un massimo di 1 canna o lenza per persona, a non più di 2 ami per canna o lenza, e non più di 2 canne o lenze per unità navale. L'ente gestore con provvedimenti annuali, previo parere del Ministero dell'ambiente, stabilisce la graduale riduzione del numero delle autorizzazioni.
7. Nell'area marina protetta l'attività di pesca sportiva è consentita, da terra e da unità navale, con un prelievo giornaliero massimo di 3 kg per persona e di 5 kg per unità navale.
8. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori rispetto ai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
 - a. indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;
 - b. indicare le caratteristiche dell'unità navale eventualmente utilizzata per l'attività;
 - c. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 33.
10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, l'ente gestore effettua annualmente il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:
 - a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
 - b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
 - c. misure minime di cattura delle specie aliutiche commerciali e non;
 - d. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:
 - i. Cernia (*Epinephelus spp.*);
 - ii. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
 - iii. Corvina (*Sciaena umbra*);
 - iv. Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
 - v. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);



- vi. Astice (*Homarus gammarus*);
- vii. Cicala (*Scyllarus arctus*);
- viii. Magnosa (*Scyllarides latus*);
- ix. Cheppia (*Alosa fallax*)

nonché a tutte le specie protette riportate in Direttiva habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).

11. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che possono privilegiare i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.
12. L'ente gestore prevede entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'introduzione della previsione dell'autorizzazione per le attività di pesca sportiva dei residenti in zona C.

Art. 27 - Disciplina delle manifestazioni culturali

1. Nell'area marina protetta è consentito l'impiego di fuochi d'artificio in occasione di feste tradizionali, previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Nell'area marina protetta sono consentite le manifestazioni culturali, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo e al Regolamento di disciplina delle attività consentite.

TITOLO IV


DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 28 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate».
2. Le autorizzazioni e i permessi sono rilasciati dall'ente gestore e dal Comune di Castellabate così come disciplinato dalla convenzione sottoscritta in data 1° aprile 2009.
3. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire, su mera richiesta, ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta.

Art. 29 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a. le generalità del richiedente;
 - b. l'oggetto;
 - c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - d. il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda



di autorizzazione.

4. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate».
5. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Art. 30 - Documentazione da allegare


1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art 31 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 29 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 32.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione.

Art. 32 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione


1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva al fine di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli è effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore può privilegiare le richieste avanzate dai residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta. A tal fine possono essere assimilati ai residenti:
 - a. le persone fisiche iscritte all'anagrafe del comune ricadente nell'area marina protetta;
 - b. i parenti in primo e secondo grado delle persone fisiche iscritte all'anagrafe del comune ricadente nell'area marina protetta;
 - c. i nativi nel comune ricadente nell'area marina protetta;
 - d. le persone fisiche proprietarie, da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, di immobili ubicati nel comune ricadente nell'area marina protetta;
 - e. le persone giuridiche aventi, da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, sede legale nel comune ricadente nell'area marina protetta, il cui capitale di maggioranza sia detenuto dai residenti nel medesimo comune.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare mediante apposite convenzioni il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti.



5. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
 - b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite e dal presente Regolamento;
 - c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, deve essere motivata esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 33.

Art. 33 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavittelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potrà avvalersi di soggetti terzi incaricati a tale scopo.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.



12. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali che attestino il possesso di requisiti di eco-compatibilità, nonché dei requisiti richiamati al precedente articolo 15, comma 12.
13. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
 - a. con bonifico bancario o mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
 - b. presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'ente gestore.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Monitoraggio e aggiornamento


1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta. Tale relazione è trasmessa al Ministero dell'ambiente e alla Commissione di riserva.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e derivanti dalle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.

Art. 35 – Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dal Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, e dagli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio. Il Personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare si coordina con i predetti organi di sorveglianza.

Art. 36 - Pubblicità

1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore.
2. L'ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta.
3. L'ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione




e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.


Art. 37 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, è trasmesso nei termini di legge all'ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
5. Il soggetto gestore provvede, di concerto con l'autorità marittima competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
6. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 38 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss. mm., nonché alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e al Regolamento recante la disciplina delle attività consentite approvato con decreto n. 218 del 28 luglio 2009.





15A03128

